

(N. 1466-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni

(RELATORE SPALLINO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1956

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1956

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 24 aprile 1956 veniva emanato dal Capo dello Stato il decreto-legge n. 292, con il quale la proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda era protratta fino all'entrata in vigore di altra legge regolante la materia, e comunque non oltre il 31 ottobre 1956, e alla stessa data veniva prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.

Come è noto, il 23 aprile 1955 il senatore Braschi, considerato che col 31 dicembre 1955

venivano a scadere e il vincolo alberghiero e i contratti di locazione di immobili ad uso albergo, pensione o locanda, presentava un disegno di legge con il quale si intendeva prorogare al 31 dicembre 1960 il vincolo alberghiero e prorogare fino alla stessa data il blocco delle locazioni, aumentando contemporaneamente i canoni nella misura del 40 per cento per ciascun anno di proroga ed a base crescente, con un limite di 50 volte il canone dovuto all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424.

Il 2 dicembre 1955, previo esame da parte della Commissione speciale del Senato per le locazioni, il disegno di legge del senatore Braschi, veniva dal Senato approvato con modificazioni, nel senso che la proroga del vincolo alberghiero veniva portata fino al 1964, i contratti di locazione venivano prorogati fino al 1962 con aumento del canone del 20 per cento all'anno, e limite degli aumenti fino a 51 volte il canone originario.

Trasmesso all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge così approvato, stante l'impossibilità materiale di esaminare e discutere il disegno di legge entro il 31 dicembre 1955 da parte della Camera dei deputati, il Capo dello Stato, ritenuta l'urgenza, provvedeva con decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1277, convertito poi nella legge 10 febbraio 1956, n. 96, a prorogare locazioni e vincolo fino al 30 aprile 1956.

Intanto la Commissione di giustizia alla Camera dei deputati affrontava l'esame del disegno di legge Braschi, modificato e approvato dal Senato, ma essendo insorto vivo contrasto tra coloro cui sembrava che il testo del Senato soddisfacesse alle esigenze del pubblico interesse e delle categorie interessate e coloro ai quali il testo approvato dal Senato appariva

invece eccessivo perchè vincolo e proroga sembravano di lunga durata, su richiesta della maggioranza dei membri della Commissione, il disegno di legge veniva portato per la discussione in Assemblea e figura tuttora all'ordine del giorno di quel Consesso.

Pertanto, nell'imminenza della data del 30 aprile 1956, il Capo dello Stato stante l'urgenza, provvedeva ad emanare su proposta del Ministro di grazia e giustizia, il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, di cui è stato fatto cenno.

Ora, in obbedienza all'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, ad evitare la perdita dell'efficacia del decreto, è necessario convertire in legge tale decreto entro sessanta giorni dal 26 aprile u. s. data della pubblicazione del decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

E poichè i motivi di urgenza sono evidenti e la necessità di disciplinare una simile materia è di pubblico interesse, è utile ed indispensabile convertire in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292.

In questi sensi il relatore raccomanda al Senato la conversione in legge di tale decreto.

SPALLINO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101, del 26 aprile 1956.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di prorogare il vincolo alberghiero e le locazioni degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, scadenti al 30 aprile 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA :

## Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1956.

Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1956.

GRONCHI

SEGNÌ — MORO.

Visto, *il Guardasigilli* : MORO.